



Bruxelles, 29 gennaio 2016
(OR. en)

5553/16

DENLEG 9
AGRI 25
SAN 29

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	5197/16 DENLEG 2 AGRI 8 SAN 5 + ADD 1
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti – <i>Decisione di non opporsi all'adozione</i>

1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008¹ stabilisce l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del citato regolamento, l'elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008². L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008 dispone che una sostanza può essere ritirata dall'elenco dell'Unione mediante una decisione adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Inoltre, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1334/2008, le misure transitorie sono altresì adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

¹ Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

² Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono opporsi a tali decisioni entro il termine standard di 3 mesi.

2. Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011³, gli effetti dell'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE⁴ del Consiglio sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.
3. Prima di adottare il progetto di regolamento in oggetto e conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE, il 25 novembre 2015 la Commissione ha consultato il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il comitato ha votato all'unanimità a favore del progetto di regolamento in oggetto (2 Stati membri che rappresentano una popolazione di 125,258 milioni di persone si sono astenuti).
4. Il 12 gennaio 2016 la Commissione ha quindi sottoposto al Consiglio il progetto di regolamento in oggetto, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
5. Nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può opporsi entro 3 mesi all'adozione, da parte della Commissione, di detto progetto di regolamento adducendo il fatto che il progetto di misure presentato dalla Commissione:
 - eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base; o
 - non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base; o
 - non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.
6. Il 14 gennaio 2016 le delegazioni sono state invitate a manifestare entro il 26 gennaio 2016 la loro eventuale opposizione al progetto di regolamento. Esse non hanno sollevato nessuno dei motivi di opposizione sopra elencati.

³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁴ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

7. Si invita pertanto il **Comitato dei rappresentanti permanenti** a raccomandare al **Consiglio** di confermare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno, che non si oppone al **progetto di regolamento di cui al documento 5197/16 + ADD1**. Salvo opposizione da parte del Parlamento europeo entro tre mesi dalla sua presentazione, la Commissione può adottare il progetto di regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera d), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
-